

DAL 1 APRILE "COMUNICA" C.C.I.A.A. 7 GG IMPRESA APERTA

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



Comunicazione Unica obbligatoria del 1 aprile 2010L'unico strumento per le pratiche delle imprese sarà ComUnica, la comunicazione unica per iscrivere o modificare la sua impresa con un solo invio online alla camera di commercio:la pratica sarà automaticamente inoltrata ad Inps, Inail e Agenzia delle Entrate per le informazioni di loro competenza.

Che cos'è la Comunicazione Unica?

La Comunicazione Unica permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell'impresa.

La Comunicazione Unica corrisponde ad una singola pratica digitale; nel caso di avvio di attività, è strutturata nei seguenti file:[MORE]

- un documento riportante i dati del richiedente, l'oggetto della comunicazione e il riepilogo delle richieste ai diversi enti;
- i moduli per richiedere l'iscrizione al Registro delle imprese;
- i moduli per l'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere il codice fiscale e/o la partita IVA;
- i moduli INPS per richiedere l'iscrizione dei dipendenti o dei lavoratori autonomi;
- i moduli INAIL di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l'apertura della posizione assicurativa territoriale, da effettuarsi entro il giorno di inizio dell'attività.

1.2 Perché la Comunicazione Unica è vantaggiosa?

La Comunicazione Unica consente maggiore semplicità nella gestione degli adempimenti e una riduzione dei tempi di risposta dalle amministrazioni, in quanto:

o Unifica le modalità di presentazione: l'ufficio del Registro Imprese diventa lo "sportello d'accesso", a cui l'utente deve inviare la Comunicazione Unica, e garantisce l'inoltro dei moduli allegati agli altri

Enti di competenza;

o entro 5 giorni la Camera di Commercio comunica l'avvenuta iscrizione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarata dal mittente della pratica stessa; entro 7 giorni i singoli Enti trasmettono gli esiti, sia all'impresa, sia al Registro Imprese, fatta eccezione per l'Agenzia delle Entrate, la cui ricevuta è trasmessa all'utente dallo stesso Registro delle Imprese. Ogni Ente assegna gli opportuni codici di posizione in caso d'iscrizione; ad esempio l'Agenzia Entrate il codice Fiscale e/ o la partita IVA, e l'INAIL il numero di codice ditta e il numero della posizione assicurativa territoriale.

1.3 Come funziona la Comunicazione Unica?

La Comunicazione si prepara utilizzando il software gratuito "ComUnica" o "StarWeb" (oppure prodotti compatibili proposti sul mercato).

I passi sono:

o compilare e allegare diverse modulistiche;

o inviare per via telematica i moduli compilati all'ufficio del Registro delle imprese della propria Camera di Commercio.

La pratica inoltrata deve essere firmata digitalmente e deve riportare l'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'impresa.

1.4 È necessario sostenere delle spese per utilizzare ComUnica?

È necessario acquistare eventualmente un sistema per la firma digitale dei documenti e versare i diritti di segreteria e le imposte di bollo previste dalla legge per le pratiche del Registro delle Imprese.

1.5 Quali sono le novità introdotte nel Registro delle Imprese?

La Comunicazione Unica introduce alcune novità rilevanti per il Registro delle Imprese:

5. Tutte le imprese, comprese quelle individuali, comunicano la loro costituzione contemporaneamente al Registro delle Imprese, all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti interessati.

Le imprese in attesa di eventuali autorizzazioni per l'esercizio dell'attività non compilano i quadri dei moduli Registro delle imprese relativi alla dichiarazione d'inizio attività – chiedendo quindi l'iscrizione come impresa "inattiva" – ma comunicando successivamente l'inizio attività alla Camera di Commercio). In particolare, le imprese individuali che non iniziano l'attività si iscrivono al Registro delle Imprese "inattive", come le società.

o L'oggetto dell'impresa individuale "inattiva" viene desunto dal codice ATECO dichiarato in sede di compilazione del modello AA9 ai fini IVA.

La tabella dei codici ATECO 2007, pubblicata dall'ISTAT, in vigore dal 1° gennaio 2008 è stata adottata da tutti gli Enti ed in particolare dal Registro delle Imprese e dall'Agenzia delle Entrate. Il Registro delle imprese assegna il codice ATECO in base alla descrizione dell'attività presentata al registro. Anche il codice ATECO dichiarato in sede di compilazione dei modelli AA7 e AA9 ai fini IVA sarà iscritto nel Registro delle Imprese. Lo stesso codice ATECO è acquisito anche dall'INAIL.

3. Quando l'impresa comunica l'inizio attività, l'ufficio Registro Imprese pone l'impresa in stato "Attiva" e attribuisce un nuovo codice ATECO, in base alla descrizione dichiarata nella modulistica Registro delle imprese (il codice potrebbe essere diverso da quello precedentemente indicato in sede di compilazione dei modelli AA7 e AA9 ai fini IVA se l'impresa ha modificato l'attività). Gli effetti di tali novità si rilevano dalla Visura Camerale che fornisce opportuna visibilità della situazione dell'impresa (soprattutto individuale), evidenziando quando questa si è solamente costituita, ha in corso attività organizzative ed eventualmente attende autorizzazioni in vista di una futura attività, al momento non esercitata.

4. La visura storica del Registro riporterà tutti i protocolli di comunicazioni uniche inoltrate agli enti destinatari e i relativi esiti.

1.6 Si può continuare ad utilizzare la procedura attuale per presentare le pratiche agli enti?

I soggetti obbligati alla comunicazione unica hanno la facoltà di utilizzare le modalità tradizionali di comunicazione alle Amministrazioni competenti fino al 31/03/2010.

Il Registro delle imprese accoglie sino a tale data le dichiarazioni presentate in via autonoma dai soggetti interessati, ma dal 1° aprile 2010 accetta solo la Comunicazione Unica.

Dal 1° aprile 2010 possono presentare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni AA7 AA9 ai fini IVA, in via autonoma, i soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al REA.

Dal 1° aprile 2010 le denunce all'INAIL riguardanti le imprese devono essere effettuate con Comunicazione unica, ma le consuete procedure per l'iscrizione non saranno disattivate in quanto sono tenuti ad iscriversi anche soggetti diversi dalle imprese.

Nella prima fase di attuazione dell'obbligo è assicurata la necessaria flessibilità per gestire i casi particolari da parte di tutti gli Enti.

1.7 Quali sono gli Enti destinatari della Comunicazione Unica?

Tramite la Comunicazione Unica è possibile assolvere adempimenti rivolti ai seguenti Enti:

o Registro Imprese - Camere di commercio ([vedi www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it))

([vedi www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it))

o Agenzia delle entrate

([vedi www.inail.it](http://www.inail.it))

o INAIL

([vedi www.inps.it](http://www.inps.it)) o INPS

o Albo Artigiani (dove la normativa regionale lo prevede)

1.8 Quali sono i soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione Unica?

Relativamente la Registro delle imprese e all'Agenzia delle Entrate: tutti i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese (comprese le ditte individuali) ovvero alla denuncia al REA - Repertorio delle notizie economico e amministrative.

Relativamente all'INAIL: tutte le imprese artigiane e non artigiane, sia individuali che in forma societaria, tenute all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sono ad esempio tutelati dall'INAIL i lavoratori subordinati, i titolari artigiani e i loro collaboratori nonché i soci artigiani, i soci di società e di cooperative non artigiani, i familiari, gli associati in partecipazione e i coadiuvanti di aziende non artigiane, gli apprendisti, i soggetti appartenenti all'area dirigenziale, gli sportivi professionisti dipendenti, i collaboratori a progetto, i soggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Relativamente all'INPS: le imprese artigiane, le imprese del settore commerciale e dei servizi, le imprese agricole, le imprese che assumono dipendenti.

Fonte registroimprese